PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

Art. 15

Piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese cantieristiche e le imprese costruttrici di motori navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale destinati a migliorare la produzione ed accrescerne la capacita' competitiva. L'approvazione e' data in base alla valutazione della rispondenza del piano alle finalita' sopra indicate, sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 24.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale
Estremi	Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Titolo	II — Provvidenze per la ristrutturazione e la riorganizzazione delle industrie cantieristiche e costruttrici di motori navali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dell-industria-cantieristica-navale/art-15-piani-di-ristrutturazione-e-riorganizzazione-aziendale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it